

## LE IDEE DEGLI ALTRI

---

**DOMENICO ROSANI**

**Recensione a Carlotta Rigotti, *The Regulation of Sex Robots. Gender and Sexuality in the Era of Artificial Intelligence*, Routledge (Oxon, New York), 2025, 242 pp.**

*Il volume "The Regulation of Sex Robots. Gender and Sexuality in the Era of Artificial Intelligence" di Carlotta Rigotti studia la legittimità del ricorso al diritto penale per vietare lo sviluppo di automi programmati per soddisfare sessualmente e sentimentalmente l'utente (c.d. sex robots). A tal fine, l'opera adotta una prospettiva interdisciplinare, mettendo in dialogo diversi approcci femministi e di genere con l'analisi dei principi di criminalizzazione, in particolare di matrice anglosassone, che fondano l'intervento penale, considerando altresì la recente disciplina eurounitaria sull'intelligenza artificiale.*

*Review of Carlotta Rigotti, *The Regulation of Sex Robots. Gender and Sexuality in the Era of Artificial Intelligence*, Routledge (Oxon, New York), 2025, 242 pp.*

*Carlotta Rigotti's "The Regulation of Sex Robots: Gender and Sexuality in the Era of Artificial Intelligence" examines whether criminal law may legitimately be used to prohibit automata designed to provide users with sexual and emotional gratification, commonly referred to as "sex robots". The book approaches this question from an interdisciplinary perspective, placing feminist and gender-theoretical debates in dialogue with the principles of criminalization through which criminal law intervention is justified, particularly in Anglo-American legal thought. It further considers the implications of the European Union's recent regulation of artificial intelligence for the legal governance of sex robots.*

La monografia di Carlotta Rigotti, *The Regulation of Sex Robots. Gender and Sexuality in the Era of Artificial Intelligence* (Routledge, 2025), propone un'originale analisi normativa dei cosiddetti *sex robots*. Lo sviluppo di tali automi - macchine dalla forma umana e dalle sembianze adulte, programmate per operare autonomamente e servire l'utente in termini tanto emozionali quanto, soprattutto, sessuali - ha conosciuto un importante incremento in forza dei progressi dell'intelligenza artificiale, che ne permette un uso più versatile e attento ai desideri dello specifico fruitore. Se, in termini empirici, la diffusione di simili *robots* appare tuttora limitata, e ciò contribuisce a spiegare la limitatissima trattazione dottrinale che ne è stata finora fatta tanto in Italia quanto all'estero, l'opera correttamente invoca la necessità di dedicarvisi già ora con rigore scientifico. Il tema, infatti, non soltanto presenta direttamente, come è agevole intuire, non banali ripercussioni di carattere teorico e sociologico, ma costituisce

soprattutto un'occasione per ampliare gli orizzonti della riflessione scientifica in riferimento alle implicazioni socio-giuridiche dell'emergente panorama tecnologico.

Coerentemente con tali premesse, il volume di Rigotti si pone a un molteplice incrocio di prospettive, coniugando una varietà di approcci femministi e di genere con un'intrigante analisi dei principi di criminalizzazione che sorreggono il diritto penale, nonché considerando la recente disciplina eurounitaria sull'intelligenza artificiale. Chi legge provenendo da un retroterra penalistico non mancherà dunque di sorprendersi in riferimento agli usi che del diritto penale vengono invocati nella discussione femminista; e pure si chiederà, assieme all'Autrice - *assistant professor* di diritto, questioni di genere e tecnologia presso l'Università di Leida, Paesi Bassi -, se il diritto penale è necessariamente la via maestra per limitare gli effetti nocivi della tecnologia. In aggiunta, l'opera può essere vista come un incrocio (oppure, per usare un'altra, tanto usata quanto eloquente metafora viabilistica: un ponte) tra approcci dogmatici al diritto penale alquanto divergenti, dicasi quelli tipici della tradizione continental-europea - che, perlomeno in astratto, propugnano un ricorso allo strumento penale limitato e rigorosamente volto a tutelare i più importanti beni giuridici - e quelli propri del dibattito anglosassone e statunitense, che invece di questo ramo del diritto fanno un uso quantomai prodigo. Al di là del mero interesse culturale, tale comprensione dell'approccio "altrui" pare di diretto rilievo per meglio intendere sia taluni dibattiti internazionali, giuridici o meno, sia alcune tendenze penalistico-repressive che non di rado emergono nella legislazione europea o negli indirizzi adottati dal Consiglio d'Europa. Trattandosi di un ponte, per sua natura quindi "bidirezionale", ci si augura che tale occasione di apprendimento venga colta da entrambe le sponde.

In definitiva, l'opera si interroga se sia corretto criminalizzare la produzione e l'uso dei *sex robots*, così come proposto da talune pensatrici femministe nonché da parti della società civile. Non soltanto gli automi riprodurrebbero

regolarmente stereotipi sessisti e promuoverebbero, su un piano culturale e sociale, la mercificazione della donna; soprattutto, essendo programmati per essere a continua disposizione dell'utente, essi svilirebbero il ruolo del libero consenso nell'atto sessuale e avanzerebbero così, in definitiva, una "cultura dello stupro" (*rape culture*). In termini critici di un simile approccio viene notato come tale danno culturale sarebbe privo di cogenti evidenze empiriche (similmente a quanto si discuteva in passato sugli effetti che esplicherebbero sulla psiche individuale e i costumi sociali i *videogames* violenti). In aggiunta, l'uso di simili automi potrebbe essere di giovamento a individui isolati o che, per situazioni contingenti o strutturali, sono incapaci di intrattenere rapporti intimi, come persone anziane o con disabilità; mentre il loro divieto costituirebbe altresì un'intrusione del potere pubblico in ambiti che, in uno Stato secolare, dovrebbero spettare alla sola autonomia individuale. Rigotti ricostruisce efficacemente il dibattito intervenuto a riguardo, evidenziandone in particolare la natura profondamente polarizzata.

Dopo aver delineato la questione, il volume si dedica a sviluppare una triplice prospettiva d'analisi: mentre la prima concerne squisitamente i principi di legittimazione dell'intervento penale, la seconda pone a confronto il tema con le discussioni intervenute negli ambiti contigui della prostituzione e della pornografia raffigurante adulti; la terza prospettiva esamina infine le possibilità inaugurate dal Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale per offrire ai *sex robots* una disciplina alternativa ovvero (e a questa seconda opzione va il favore dell'Autrice) complementare a quella penalistica. L'indagine viene limitata agli automi dalle sembianze adulte, con esclusione pertanto di quelli che richiamino soggetti più giovani (su cui si veda invece il §184l del codice penale tedesco, *Strafgesetzbuch*, che dal 2021 vieta la commercializzazione, l'acquisto e il possesso di bambole sessuali dall'aspetto infantile).

La trattazione dei principi di criminalizzazione approfondisce, in prospettiva primariamente anglosassone, l'*harm principle*, inizialmente teorizzato da John

Stuart Mill (*On Liberty*, 1859), e la prospettiva del *legal moralism*, richiamando il noto dibattito intervenuto tra Patrick Devlin e H.L.A. Hart negli anni Cinquanta e Sessanta. Il primo approccio, come risaputo, giustifica un intervento a limitazione della libertà d'azione dell'individuo soltanto qualora esso sia volto a evitare "danno agli altri". I contorni di un simile "danno" risultano tuttavia alquanto ampi, giacché esso viene invocato pure in presenza di pregiudizi assai remoti e, in particolare, di natura socio-culturale (*cultural harm*). Tale lettura estensiva rischia pertanto di dilatare la nozione fino a renderla difficilmente distinguibile da valutazioni di carattere morale simili a quelle proposte dal secondo approccio, dicasi il moralismo giuridico – secondo il quale il diritto penale bene potrebbe vietare determinati comportamenti solamente in forza dei giudizi morali presenti in una data società, a prescindere da un effettivo danno – potendo entrambe le ricostruzioni teoriche, in definitiva, venire utilmente invocate a giustificazione di una proibizione penale dei *sex robots*.

Il volume ricorda a questo punto come un legittimo uso del precetto penale debba avere ossequio di ulteriori principi; tra essi, l'attenzione viene rivolta all'*ultima ratio*. In tal contesto, vengono criticate in maniera convincente le diffuse istanze di criminalizzazione simbolica, a ragione delle quali si porrebbe sia, talvolta, un'eccessiva attenzione agli obblighi positivi di tutela penale, sia, in particolare in settori interessati dagli sviluppi tecnologici, una sbagliata implementazione del principio di precauzione, sia, e soprattutto, velate o manifeste istanze di populismo penale. Troppo spesso, il diritto penale viene infatti utilizzato dal potere pubblico in modo da conquistare consenso sociale anche dove il suo uso non si presenta necessario ovvero risulta addirittura d'ostacolo a un'effettiva tutela degli interessi individuali. In tal senso, l'Autrice conclude rigettando una generale criminalizzazione dei *sex robots* e proponendo di limitare l'intervento penale a una selezione di automi ritenuti di effettiva nocività. Prima di delineare tale proposta, tuttavia, l'opera passa in rassegna, in due densi e informativi capitoli, l'esperienza accumulata in riferimento alla prostituzione

e ai contenuti pornografici raffiguranti adulti. In entrambi tali ambiti l'Autrice ricorda le profondamente divergenti posizioni rinvenibili nella letteratura femminista, tra chi percepisce tali scenari quali intrinsecamente e necessariamente svilenti della dignità della donna e chi invece ne propone un'analisi più sfaccettata e finanche positiva. Vengono quindi ricordati i principali approcci normativi rinvenibili in riferimento alla prostituzione nel continente europeo, espressivi della diversità dei citati approcci femministi e raggruppati nelle categorie di "abolizionismo", "neo-proibizionismo", "neo-regolamentazione" e "decriminalizzazione". Simile è il caso della pornografia, dove l'analisi raggiunge le sponde del continente americano e denomina i vari approdi quali "proibizionismo", "parziale liberalizzazione", "uso di strumenti civilistici" e "autoregolamentazione". A tal proposito, l'Autrice nota come le discipline sulla prostituzione e la pornografia (si ricordi: raffigurante adulti) siano di regola (state) ispirate a istanze moralizzatrici e di controllo della donna, piuttosto che all'intento di prevenire un effettivo danno.

La terza prospettiva scelta per l'analisi del tema si dedica invece, come notato, alle possibilità inaugurate dal Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale per promuovere una disciplina alternativa ovvero complementare all'intervento penale. In proposito viene rilevato come i *sex robots* - mentre di essi la disciplina eurounitaria non fa esplicita menzione - potrebbero venire ricondotti a tutte le diverse categorie di intelligenza artificiale individuate dal Regolamento, pertanto sia a quelle interamente vietate, sia a quelle "ad alto rischio", sia a quelle volte a "interagire direttamente con le persone fisiche", sia a quelle caratterizzate da "finalità generali". *Pro futuro*, si propone che il Regolamento venga interpretato e implementato coinvolgendo una più ampia pluralità di voci rispetto a quelle considerate nella sua redazione. A tal fine si suggerisce di far leva sugli obblighi di alfabetizzazione digitale e trasparenza che esso impone nonché sull'uso di codici di condotta, a condizione che questi vengano redatti coinvolgendo in maniera significativa, per quanto qui di

interesse, donne, soggetti non binari, persone *queer* e ulteriori individui finora mantenuti al margine delle scelte normative europee e nazionali.

In conclusione, tornando all'analisi squisitamente penalistica, l'opera rigetta una generale criminalizzazione dei *sex robots*, proponendo, in un'ottica di composizione delle diverse posizioni, che soltanto una limitata categoria di essi sia oggetto di intervento penale. A venire in tal modo vietati dovrebbero essere quegli automi che sono programmati per resistere alle *avances* dell'utente o per acconsentire implicitamente a ogni suo desiderio sessuale, pertanto simulando uno stupro o rapporti sessuali privi di consenso espresso. Soltanto tali due casi presenterebbero la gravità necessaria - in termini espressivi e simbolici - da giustificare il divieto penale, in quanto essi svilirebbero radicalmente, pur in termini mediati dalla macchina, il ruolo del consenso nell'atto sessuale umano. A seguire, l'Autrice delinea i requisiti oggettivi e soggettivi della proposta fattispecie di reato (denominata "stupro mediato da *sex robot*", *sex robot-mediated rape*), invitando a formularla in termini neutri in riferimento al genere e a vincolare l'incriminazione alla sussistenza di dolo nell'attore.

L'opera ha il merito di aprire nuove prospettive di riflessione nel dibattito nazionale, tradizionalmente più ancorato a schemi dogmatici rispetto alla discussione anglosassone e internazionale, stimolando in tal modo il confronto con approcci teorici e interdisciplinari ancora poco esplorati nel contesto italiano. Ciò nondimeno, la proposta criminalizzazione - pur configurandosi come un approdo coerente e argomentato alla luce dei riferimenti teorici richiamati - solleva perplessità se osservata dalla prospettiva della dogmatica continentale. Non soltanto i due "atteggiamenti" dell'automa - quindi: rifiutare l'approccio sessuale dell'utente ovvero limitarsi a non manifestare apertamente il consenso - risultano alquanto diversi nella loro portata espressiva. Soprattutto, la valorizzazione, seppur limitata, della funzione simbolica del diritto penale e della sua capacità di incidere sui processi di mutamento culturale appare difficilmente conciliabile con la concezione restrittiva dell'intervento penale

tradizionalmente sostenuta nell'Europa continentale e, in modo peculiare, nella dottrina italiana.

Del limitato effetto di una simile capacità “orientativa” è, in ogni caso, convinta anche l'Autrice, la quale osserva come la mera adozione di norme penali non abbia mai condotto a una reale emancipazione delle donne. In questa prospettiva, difendere il ruolo del diritto penale quale *ultima ratio* non dovrebbe tradursi in un'attenzione esclusiva all'“ultimo miglio”, dovendo piuttosto essere visto come un invito a valorizzare gli altri orizzonti – in termini di disciplina non penalistica, politiche sociali e promozione culturale – che consentono di favorire, spesso più efficacemente dello stesso diritto penale, la diffusione di una cultura attenta alle donne, alle persone *queer* e, più in generale, a chi dispone di minore voce nel dibattito pubblico.

In tal senso, la monografia costituisce non soltanto un contributo originale e stimolante allo studio dei rapporti tra diritto penale, tecnologia e genere, ma rappresenta altresì un'occasione per arricchire, finalmente, la prospettiva del dibattito giuridico in un ambito che rimane tuttora largamente dominato da voci maschili – come testimonia, del resto, anche chi qui scrive.